



PROVINCIA DI AREZZO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA CORRESPONSIONE
DEI COMPENSI PROFESSIONALI
SPETTANTI AGLI AVVOCATI INTERNI
(art. 27 del CCNL del 14/08/2000)**

Approvato con Decreto del Presidente n. 264 del 14/05/2015



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

N° 264

del 14.05.2015 Pagina 4 di 5

REGOLAMENTO

Disciplina della corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.09.2000

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a norma dell'art. 27 del CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, a seguito di sentenza favorevole dell'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27/11/1933, n. 1578.
2. I compensi professionali di cui al presente regolamento spettano esclusivamente agli avvocati dipendenti incaricati della difesa e rappresentanza dell'Ente.

Articolo 2

Assegnazione contenzioso

1. In caso di presenza di più avvocati dipendenti dal Servizio Affari Giuridico Legali dell'Ente, gli affari consultivi e contenziosi verranno assegnati dal Responsabile dell'Ufficio secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

Articolo 3

Condizioni per l'attribuzione dei compensi

1. I compensi sono riconosciuti, nei limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento, ai professionisti legali interni per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in relazione alle controversie quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.
2. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale.
3. I provvedimenti favorevoli sono quelli emanati da Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, Presidente della Repubblica, collegio arbitrale) anche solo di rito che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione di eventuale opposizione ed in ogni grado anche di appello dichiarino la controparte soccombente, lasciando sostanzialmente intatto l'atto dell'Ente di cui si contende, ovvero accolgono le domande dell'Ente.
4. Per essere considerati "sentenza favorevole" ai fini dell'erogazione dei compensi professionali, i provvedimenti, comunque denominati, devono rappresentare in ogni caso l'atto conclusivo della controversia nella quale è parte l'Ente.

Articolo 4

Corresponsione dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono corrisposti dalla Provincia nell'ipotesi di pronuncia favorevole dell'Amministrazione con condanna alle spese e liquidazione giudiziale a carico della parte avversa soccombente; in tale caso all'avvocato interno incaricato della difesa all'Amministrazione saranno corrisposte, laddove effettivamente recuperate, le somme liquidate a titolo di diritti e onorari nella sentenza dell'Autorità



- giudicante. Gli stessi avvocati cureranno il recupero delle spese poste a carico della controparte soccombente e, nel caso in cui tale recupero risulti impossibile, non potranno pretendere il pagamento a carico della Provincia.
2. L'erogazione dei compensi al dipendente professionista avviene alla conclusione della vertenza. Si ha conclusione con il passaggio in giudicato della sentenza o con l'intervenuta definitività del provvedimento che definisce la controversia, per evitare in tal modo la ripetizione in caso di riforma degli stessi.
 3. Nel caso in cui in un medesimo giudizio si sia costituito più di un avvocato del Servizio Affari Giuridico Legali dell'Ente, il compenso professionale liquidabile non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà la liquidazione in misura del 70% a favore del legale che ha curato lo studio della pratica e predisposto gli scritti difensivi e del 30% a favore dell'altro legale incaricato.
 4. La liquidazione a favore dei dipendenti avvocati ha luogo a cadenza semestrale con determinazione del dirigente responsabile del Servizio Affari Giuridico Legali. A tale scopo l'avvocato patrocinante dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate con allegata copia della sentenza favorevole.
 5. I compensi vengono corrisposti in busta paga assieme alle competenze mensili.
 6. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti la Provincia applica le ritenute previdenziali ed assistenziali di legge.
 7. L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo complessivo di cui all'art. 9 della legge n. 114/2014.
 8. Il Dirigente responsabile del Servizio Affari Giuridico Legali comunica al Presidente della Provincia, con periodicità annuale, il contenuto delle determinazioni di liquidazione dei compensi sia per eventuali nuovi atti di indirizzo, sia per l'adeguamento del fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività alle somme erogate nell'anno di riferimento.

Articolo 5

Correlazione con la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa esercenti la professione legale e i compensi professionali è disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa.